



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

N. 3066/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

con il patrocinio dell'avv. _____

e dell'avv. _____, elettivamente domiciliata presso lo Studio del
primo difensore in _____

PARTE OPPONENTE

contro

con il patrocinio dell'avv. PIRONTI ANTONIO e dell'avv. LARATRO MASSIMO,
elettivamente domiciliati in VIALE MONTE NERO, 28 Milano, presso i difensori



PARTE OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione L. n. 92/2012 cd. Legge Fornero

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con il depositato ricorso, parte opponente, _____ ha
convenuto in giudizio _____

_____, chiedendo al Giudice di dichiarare *"in totale riforma
dell'ordinanza opposta:*

in via principale:

- *dichiarare inammissibile le domande ex adverso proposte;*
- *in ogni caso rigettare le stesse, con condanna delle ricorrente per lite temeraria nella misura che il giudice riterrà di giustizia.*

*In via subordinata, voglia il Giudice adito detrarre l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum dall'importo risarcitorio al quale sia eventualmente condannata la
_____ con vittoria di spese.*

Si sono costituiti _____

_____, contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto, con la conferma dell'ordinanza opposta; con vittoria di spese.

In particolare, gli opposti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"previo rigetto del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, l. 92/12
(r.g.n. 3066/2020) così come proposto dalla _____ avverso
l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, resa in*



data 28.02.2020 (n. cronol. 5238/2020), in quanto infondato e/o inammissibile e/o nullo;

1) in via principale: confermare l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, resa tra le parti in data 28.02.2020 (n. cronol. 5238/2020), con conferma dell'accoglimento - e/o con accoglimento - delle conclusioni di cui ai ricorsi che di seguito congiuntamente si riportano (ovvero solo di quelle che tra queste dovessero essere ritenute da confermarsi e/o accogliersi – ove occorra, con emissione di quelle statuizioni di accertamento e/o condanna che per quanto in esame fossero o si rendessero necessarie e/o più conformi all'attuale fase del giudizio ed allo sviluppo dello stesso):

“1) in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, IV° comma, l. 300/1970, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla

ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019 – ovvero solo per quei ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto:

a) ordinare alla _____ di reintegrare nel posto di lavoro tutti i ricorrenti - ovvero solo quei ricorrenti il cui diritto alla reintegrazione dovesse essere accertato;

b) condannare la _____ (...) a corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto in questione dovesse essere accertato - un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, ai seguenti talloni retributivi globali: per _____ € 1.954,96 lordi (1.804,58 x 13 : 12), per _____ € 1.956,19 lordi (1.805,72 x 13 : 12), per _____ € 1.931,02 lordi (1.782,48 x 13 : 12), per _____ € 1.981,37 lordi (1.828,96 x 13 : 12), per _____ € 1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12), per _____ € 1.982,60 lordi (1.830,10 x 13 : 12), per _____ € 1.795,34 lordi (1.657,24 x



13 : 12), per _____ € 1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12), per
_____ : € 1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12), ovvero, anche per
ciascuno, a quei diversi talloni retributivi che dovessero risultare in corso di
causa - con versamento su tali importi dei contributi previdenziali ed
assistenziali”;

- detratto l'aliunde perceptum, come da documentazione depositata
telematicamente nella precedente fase del giudizio e come previsto dalla
confermanda ordinanza;

2) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al
punto 1) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, V
comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la
illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla

_____ agli opposti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo di quell'opposto
il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto
condannare la stessa _____ (...) previa, ove occorra,
dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei
licenziamenti, a corrispondere a tutti gli opposti - ovvero solo a quello il cui
diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di
24 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____ € 35.189,28

lordi (1.804,58 x 75% x 13 : 12 x 24), alla sig.ra _____ €

35.211,36 lordi (1.805,72 x 75% x 13 : 12 x 24), alla _____ €

34.758,24 lordi (1.782,48 x 75% x 13 : 12 x 24), alla sig.ra _____

_____ € 47.545,93 lordi (1.828,96 x 13 : 12 x 24), al sig. _____

_____ € 34.736,13 lordi (1.781,34 x 75% 13 : 12 X 24), al sig. _____ : €

47.582,40 lordi (1.830,10 x 13 : 12 x 24), al sig. _____ : € 43.088,16

lordi (1.657,24 x 13 : 12 x 24), al sig. _____ € 46.314,72 lordi

(1.781,34 x 13 : 12 x 24), al sig. _____ € 46.314,72 lordi

(1.781,34 x 13 : 12 x 24), ovvero, anche per ciascun opposto, quel diverso
inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia,



comunque non inferiore alle 12 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

3) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e/o 2) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, VI comma, l. 300/70 (così come riformato e/o riformulato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12), la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla _____ agli opposti con lettere del 30.07.2019, e per l'effetto condannare la società opponente (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutti gli opposti - ovvero solo a quello il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____ € 17.594,64 lordi (1.804,58 x 75% x 13 : 12 x 12), alla sig.ra _____ € 17.605,68 lordi (1.805,72 x 75% x 13 : 12 x 12), alla sig.ra _____ € 17.379,12 lordi (1.782,48 x 75% x 13 : 12 x 12), alla sig.ra _____ € 23.776,44 lordi (1.828,96 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 17.368,06 lordi (1.781,34 x 75% 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 23.791,29 lordi (1.830,10 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 21.544,08 lordi (1.657,24 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 23.157,36 lordi (1.781,34 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 23.157,36 lordi (1.781,34 x 13 : 12 x 12), ovvero, anche per ciascun opposto, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma".

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, hanno concluso come in atti. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Il ricorso in opposizione è infondato per i seguenti motivi.



Con ordinanza pronunciata in data 28/02/2020, nelle cause riunite R.G. 8996 / 2019 e n. 9291 /2019, all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, il Tribunale di Milano Sezione Lavoro perveniva all'accoglimento dei ricorsi Fornero, con condanna di _____ anche al pagamento delle spese di lite. Tale ordinanza deve essere di seguito trascritta per comodità espositiva, considerata l'ampiezza della motivazione.

"Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo

*letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 8996 /2019 RGL
pendente*

tra

contro

e

*letti gli atti e i documenti della causa riunita iscritta al n. 9291 /2019
RGL pendente*

tra

contro

*sentiti i procuratori delle parti, sciogliendo la riserva assunta, così
provvede;*

le ricorrenti

*convenivano _____ per sentire accogliere le seguenti
conclusioni:*

*"Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro,
disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, previo ogni più*



opportuno e/o dovuto provvedimento, così giudicare:

1) in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, IV° comma, l. 300/1970, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla

alle ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo per quelle ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto:

a) ordinare alla di reintegrare nel posto di lavoro tutte le ricorrenti - ovvero solo quelle ricorrenti il cui diritto alla reintegrazione dovesse essere accertato;

b) condannare la .) a corrispondere a tutte le ricorrenti - ovvero solo a quelle il cui diritto in questione dovesse essere accertato - un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, ai seguenti talloni retributivi globali:

per € 1.466,22 lordi ($1.804,58 \times 75 \times 13 : 12$),

per : € 1.467,14 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12$),

per € 1.448,26 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12$),
ovvero, anche per ciascuna, a quei diversi talloni retributivi che dovessero risultare in corso di causa – con versamento su tali importi dei contributi previdenziali ed assistenziali;

2) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 18, V° comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla . alle ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo di quelle ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace

- e per l'effetto condannare la stessa previa, ove



occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutte le ricorrenti - ovvero solo a quelle il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____ €

35.189,28 lordi ($1.804,58 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), alla sig.ra _____

€ 35.211,36 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), alla sig.ra _____

€ 34.758,24 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), ovvero,

anche per ciascuna ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

3) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e/o 2) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, VI° comma, l. 300/70 (così come riformato e/o riformulato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12), la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla _____, alle ricorrenti con lettere del 30.07.2019, e per

l'effetto condannare la società convenuta (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutte le ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____ € 17.594,64

lordi ($1.804,58 \times 75\% \times 13 : 12 \times 12$), alla sig.ra _____ €

17.605,68 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12 \times 12$), alla sig.ra _____ : €

17.379,12 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12 \times 12$), ovvero, anche per ciascuna ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;

- con provvedimento immediatamente esecutivo;



- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”.

A loro volta, con il ricorso R.G. n. 9291 /2019,

, e

agivano in giudizio contro

domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, previo ogni più opportuno e/o dovuto provvedimento, così giudicare:

1) in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, IV° comma, l. 300/1970, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla

ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo per quei ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto:

a) ordinare alla di reintegrare nel posto di lavoro tutti i ricorrenti - ovvero solo quei ricorrenti il cui diritto alla reintegrazione dovesse essere accertato;

b) condannare la (...) a corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto in questione dovesse essere accertato - un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, ai seguenti talloni retributivi globali:

per € 1.981,37 lordi (1.828,96 x 13 : 12),

per : € 1.447,33 lordi (1.781,34 x 75% x 13 : 12),

per € 1.982,60 lordi (1.830,10 x 13 : 12),

per € 1.795,34 lordi (1.657,24 x 13 : 12),

per : € 1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12),

per : € 1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12),

ovvero, anche per ciascuno, a quei diversi talloni retributivi che



dovessero risultare in corso di causa – con versamento su tali importi dei contributi previdenziali ed assistenziali;

2) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 18, V° comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla

ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo di quei ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto condannare la stessa (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra

€ 47.545,93 lordi ($1.828,96 \times 13 : 12 \times 24$), al sig.

€ 34.736,13 lordi ($1.781,34 \times 75\% 13 : 12 \times 24$), al sig.

€ 47.582,40 lordi ($1.830,10 \times 13 : 12 \times 24$), al sig. €

43.088,16 lordi ($1.657,24 \times 13 : 12 \times 24$), al sig. € 46.314,72

lordi ($1.781,34 \times 13 : 12 \times 24$), al sig. € 46.314,72 lordi

($1.781,34 \times 13 : 12 \times 24$) - ovvero, anche per ciascun ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

3) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e/o 2) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, VI° comma, l. 300/70 (così come riformato e/o riformulato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12), la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019, e per l'effetto condannare la società convenuta (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a



corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____ € 23.776,44 lordi (1.828,96 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 17.368,06 lordi (1.781,34 x 75% 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 23.791,29 lordi (1.830,10 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 21.544,08 lordi (1.657,24 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 23.157,36 lordi (1.781,34 x 13 : 12 x 12), al sig. _____ € 23.157,36 lordi (1.781,34 x 13 : 12 x 12) - ovvero, anche per ciascun ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;

- con provvedimento immediatamente esecutivo;

- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”.

_____ si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto del ricorso; con vittoria di spese. Deve, però, osservarsi che il contenuto delle due memorie diverge in quanto solo in quella depositata nel secondo processo instaurato, la società prendeva posizione sull'illegittimità dei licenziamenti per “insussistenza (...) di un g.m.o. ai sensi dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 e/o per manifesta insussistenza dei fatti posti a suo fondamento, ovvero per violazione dell'obbligo di repacehage, ovvero per mancata applicazione /violazione dei criteri di scelta ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5, comma I, L. 223/91”, di cui ai ricorsi depositati.

Disposta la riunione delle due cause, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base di quanto in atti, all'udienza scorsa i procuratori discutevano la causa e concludevano come in atti.



Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, i ricorsi devono essere accolti per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono documentali.

_____ si occupa di attività di call center, in due siti produttivi, l'uno _____ l'altro _____

I ricorrenti lavoravano alle dipendenze di _____ presso la sede di Milano, quali addetti al call center della commessa assegnata alla datrice di lavoro da Sorigenia.

In data 7.6.2019, Sorigenia comunicava a _____ l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto in essere, segnalando che, dal 7/8/2019, il servizio di call center sarebbe stato svolto da _____

In data 27/6/2019, _____ dava atto di avere avviato la procedura di cambio appalto, di cui all'art. 53 del C.C.N.L. Telecomunicazioni, mediante la comunicazione del numero di dipendenti addetti all'appalto oggetto di causa. In particolare, _____ specificava che i lavoratori addetti all'appalto in questione, sul sito di Milano, erano 33 a tempo indeterminato, come da elenco allegato. Da quest'ultimo si evince che tre di loro erano team leader, mentre gli altri erano tutti addetti di call center, come i ricorrenti.

_____ riconosceva in entrambe le memorie che "Poco dopo l'invio della predetta comunicazione del 27 giugno 2019, Olisistem riusciva a ricollocare al proprio interno, adibendoli ad altre commesse, alcuni dipendenti addetti alla commessa Sorigenia, tra cui i signori _____

_____, menzionati al punto 18 e 19 del ricorso.

10. Per questa ragione, in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 del CCNL TLC1, _____ in data 25 luglio 2019 (doc.



3), inviava alle OO.SS. una comunicazione modificativa rispetto alla precedente comunicazione di "avvio clausola sociale" inoltrata alle OO.SS il 27 giugno 2019, nella quale comunicava che alla predetta commessa sultavano a quella data addetti:

(...)

-23 dipendenti a tempo indeterminato operanti presso l'unità locale di Milano" (memoria nella causa R.G. 8996/19. Le deduzioni di cui alla memoria depositata nella causa R.G. 9291/19, ai punti 10 e 11, sono del tutto sovrapponibili).

In effetti, ai punti 18, 19 e 20 del ricorso si leggeva che "18) All'esatta data di tale asserito cambio di appalto, ovvero all'esatta data del 7.06.19 erano addetti alla "commessa oltre alle ricorrenti, altri 11 lavoratori, e cioè i sigg.ri:

(v. doc. 7).

19) Tali 11 colleghi delle ricorrenti non sono stati né licenziati, né trasferiti od acquisiti dalla subentrante , ma sono rimasti in carico alla convenuta e da questa sia mantenuti presso il call-center di vi , sia riallocati alle seguenti commesse aziendali:

- i sigg.ri

stati dalla convenuta assegnati alla "commessa

- i sigg.ri ,

assegnati alla commessa

- la sig.ra sono stati dalla convenuta assegnati alla "commessa

- la sig.ra alla "commessa

20) Ciò è avvenuto del tutto indiscriminatamente ed unilateralmente da



parte della convenuta, ovvero senza alcuna valida e giustificata motivazione, oltre che comunque in contraddizione con quanto stabilito con l'accordo sindacale del 25.07.19 (v. il già citato doc. 4), secondo il quale avrebbero dovuto essere acquisiti dalla suddetta società subentrante i lavoratori addetti alla "commessa _____ nei 6 mesi precedenti al cambio di appalto" [ndr. sottolineature del Giudice scrivente] (ricorso nella causa R.G. 8996/19 pagg. 3 e 4. Le deduzioni di cui alla causa R.G. 9291/19 ai punti 17, 18 e 19 sono del tutto sovrapponibili). Con specifico riferimento a tre lavoratori,

precisava anche in memoria che "7. _____ un operatore che è passato ad altra commessa _____, all'inizio di giugno 2019 e come tale non indicato nella lista neanche nella lettera

8. Il sig. _____ il sig. _____ sono due Team Leader che hanno sempre lavorato in polivalenza sulle varie commesse, tra cui _____ e conseguentemente non sono stati inseriti nell'elenco dei dipendenti allegato alla comunicazione del 27 giugno 2019" (memoria medesima pag. 3. Le deduzioni di cui alla causa R.G. 9291/19 ai punti 8 e 9 sono del tutto sovrapponibili).

Effettuata tale ricollocazione di alcuni degli addetti al call center _____, con la successiva comunicazione del 25/7/2019, veniva ristretta da _____ la cerchia dei lavoratori indicati quali addetti all'appalto

Questi ultimi venivano indicato nel numero ridotto di 21 addetti di call center e di due team leader: solo nei loro confronti proseguiva la procedura di cui all'art. 53 del C.C.N.L. citato. All'esito dell'esame congiunto previsto dalla disposizione menzionata, veniva sottoscritto il verbale di accordo del 25/7/2019, siglato da _____ e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di settore.

_____ sosteneva, quindi, di avere intimato i licenziamenti dei 23 lavoratori addetti alla commessa _____ per cambio appalto in esecuzione delle previsioni dell'accordo appena richiamato e sul



presupposto che tali lavoratori sarebbero stati assunti alle dipendenze di _____ il giorno successivo, con conseguente garanzia della loro continuità occupazionale.

I ricorrenti, invece, non passavano alle dipendenze di _____ dolendosi del fatto che il verbale di accordo in questione avesse introdotto la clausola di cui al punto 4, rubricata "liberatoria". Quest'ultima prevedeva un obbligo in capo ai lavoratori, nel passaggio alle dipendenze della subentrante, del seguente tenore: "relativamente al costituendo rapporto di lavoro con _____ si specifica che alle assunzioni seguirà la sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410, 410 bis e 411 c.p.c., con il quale i lavoratori, accettando le condizioni contrattuali sopra espresse rinunciano espressamente ad ogni azione nei confronti di _____ comunque riconducibili al pregresso rapporto di lavoro con _____ e alla sua risoluzione che dovrà essere formalizzata comunque prima della predetta assunzione". Inoltre, i lavoratori ricorrenti sottolineavano che la sede di lavoro alla quale sarebbero stati destinati era in _____

- , e non più in _____ con conseguenti significativi disagi e costi correlati alla distanza di decine di Km dalle loro abitazioni. In particolare, con i ricorsi in esame, i ricorrenti invocavano l'illegittimità dei licenziamenti loro intimati per plurime ragioni sintetizzate nei ricorsi stessi nei seguenti termini:
- A) "Sull'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei licenziamenti del 30.07.2019 per mancato esperimento, ovvero integrale assenza della procedura "ex lege" n. 223/91";
 - B) "Sull'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei licenziamenti del 30.07.2019 per insussistenza, nel caso di specie, di un g.m.o. di licenziamento ai sensi dell'art. 3, l. 604/66 e/o per manifesta insussistenza dei fatti posti a suo fondamento, ovvero per violazione dell'obbligo di c.d. "repechage", ovvero per mancata applicazione/violazione dei criteri di scelta ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5, comma I, l. 223/91".



*Solo nella memoria deposita nella causa R.G. 9291/19,
S.r.l. prendeva posizione su entrambi i profili, risultando invece la difesa
spiegata nell'anteriore memoria circoscritta al primo motivo di cui in ricorso.*

Ebbene, ricostruiti nei termini di cui sopra i fatti di causa, nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Ciò premesso, deve essere sottolineato che dopo avere avviato la procedura di cui all'art. 53 C.C.N.L. citato, mediante la trasmissione dell'elenco dei lavoratori addetti alla commessa 10 ricollocava almeno otto di loro su altre commesse, in cui questi lavoratori proseguivano il loro lavoro di addetti call center alle dipendenze di

Rettificata e ristretta, quindi, la lista dei lavoratori dell'appalto oggetto di causa, _____ comunicava che avrebbe assunto alle sue dipendenze tutti i 23 lavoratori residui, ma alle condizioni di cui al verbale di accordo del luglio 2019. Quest'ultimo, pur prevedendo una proposta di lavoro da parte di _____ poneva i lavoratori nella condizione di dover accettare una clausola lesiva dei loro diritti in caso di cambio appalto, ossia la rinuncia alla responsabilità solidale della subentrante rispetto alle pretese maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con l'uscente,

Inoltre, si introduceva anche il mutamento della sede di lavoro al di fuori del territorio del Comune di Milano.

Ciò premesso, deve ritenersi l'illegittimità dei licenziamenti dei ricorrenti, in quanto a loro non veniva offerta la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro con

È pacifico, infatti, che l'elenco dei lavoratori addetti al call center è stato ristretto da

nei termini sopra dettagliati, per avere la resistente offerto ad alcuni lavoratori posti di lavoro presso altre commesse gestite dalla medesima resistente. Non emerge dagli atti alcun criterio sulla cui base a certi lavoratori sia stata concessa tale possibilità, lasciando invece i ricorrenti in balia della procedura successivamente sfociata nell'offerta di lavoro alle condizioni di cui all'accordo del luglio 2019. Peraltro, dalla prima comunicazione del 27/6/2019, emerge che i lavoratori erano fungibili tra loro: sia i ricorrenti, che i destinatari della possibilità di ricollocamento su altre commesse di (erano addetti di call center per

Sul punto, occorre applicare i principi di diritto sanciti dalla Cassazione, secondo cui "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell'impossibilità di "repechage", il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede; in questo contesto l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 offre uno "standard" idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati. (Nella specie, la S.C. ha considerato ragionevoli i criteri del maggior costo della retribuzione, del minore rendimento lavorativo e delle condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore)" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25192 del 07/12/2016).



Il ricorso è, quindi, fondato nella parte in cui si deduceva la violazione da parte di _____ dei criteri di buona fede e correttezza nell'individuazione dei lavoratori che, come i ricorrenti, venivano destinati alla procedura di cambio appalto e, quindi, al licenziamento "per cambio appalto", come denominato da _____ nelle lettere di licenziamento.

Alla luce dell'avvenuta prosecuzione dei rapporti lavoro degli otto citati lavoratori su commesse diverse di _____ e della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, deve ritenersi manifestamente insussistente, nel caso di specie, l'impossibilità di ricollocare i ricorrenti, con la conseguente necessaria applicazione del quarto comma dell'art. 18 SL. In proposito, la Suprema Corte ha statuito che "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage"); fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso" [ndr. Sottolineature del Giudice scrivente] (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10435 del 02/05/2018). Nella presente fattispecie, è facilmente verificabile che i ricorrenti avrebbero potuto essere ricollocati in luogo di altri ad altre commesse di _____, presso le quali vi erano certamente quelle posizioni lavorative libere riservate ad altri.

Parte convenuta va condannata, quindi, a reintegrare immediatamente i ricorrenti nel posto di lavoro; la società va altresì condannata a risarcire i ricorrenti del danno determinato in un'indennità risarcitoria per ciascuno,



indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ai seguenti importi:

per _____ € 1.466,22 lordi ($1.804,58 \times 75 \times 13 : 12$),
 per _____ € 1.467,14 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12$),
 per _____ : € 1.448,26 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12$),
 per _____ : € 1.981,37 lordi ($1.828,96 \times 13 : 12$),
 per _____ € 1.447,33 lordi ($1.781,34 \times 75\% \times 13 : 12$),
 per _____ € 1.982,60 lordi ($1.830,10 \times 13 : 12$),
 per _____ : € 1.795,34 lordi ($1.657,24 \times 13 : 12$),
 per _____ € 1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),
 per _____ : € 1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),

pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione (posto che tra la data del licenziamento e la presente ordinanza non si superano le 12 mensilità), detratto l'aliunde perceptum come da documentazione depositata telematicamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria. _____ deve essere condannata anche a versare i contributi di legge per il medesimo periodo.

Per le ragioni esposte, i ricorsi devono essere accolti, restando assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti.

In quanto soccombente, _____ deve essere condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese liquidate nella misura complessiva di euro 7.000,00 oltre spese generali e accessori di legge ed oltre ad euro 259,00 per spese di contributo unificato sostenute nella causa n. 8996 /2019 RGL. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore delle cause riunite, della loro complessità, della pluralità di parti e dell'assenza di attività istruttoria.

PQM

ANNULLA



i licenziamenti intimati ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019;

ORDINA

a _____ di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel posto di lavoro;

CONDANNA

_____ a risarcire ai ricorrenti il danno determinato in un'indennità risarcitoria per ciascuno, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nei seguenti importi:

per _____ € 1.466,22 lordi ($1.804,58 \times 75 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.467,14 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12$),

per _____ : € 1.448,26 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12$),

per _____ € 1.981,37 lordi ($1.828,96 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.447,33 lordi ($1.781,34 \times 75\% \times 13 : 12$),

per _____ € 1.982,60 lordi ($1.830,10 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.795,34 lordi ($1.657,24 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),

per _____ : 1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),

_____ pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'aliunde perceptum, come da documentazione depositata telematicamente, nonché a versare i contributi di legge per il medesimo periodo;

CONDANNA

_____ al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 7.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge ed oltre ad euro 259,00 per spese di contributo unificato.

Ordinanza esecutiva".



Ebbene, nel merito dell'opposizione, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente sono prive di pregio, con la conseguente necessità di confermare la decisione già adottata in fase sommaria.

In primo luogo, non coglie nel segno la citazione da parte di _____ della sentenza della Suprema Corte, secondo cui *"In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione di un appalto e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'azienda e l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5, l. n. 223 del 1991"* (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 25653 del 27/10/2017). Infatti, la mancanza di buona fede da parte della società non si è compiuta al momento dell'intimazione dei licenziamenti dei lavoratori opposti, bensì a monte dell'intimazione medesima. Infatti, _____, dopo la prima comunicazione dei nominativi degli addetti al call center oggetto di causa, ne circoscriveva il numero a soli 23, dopo avere ricollocato su altri appalti alcuni lavoratori. Non è in discussione, quindi, il nesso causale tra la cessazione di un appalto e la soppressione del posto di lavoro dei ricorrenti, ma il fatto che, rispetto a questi ultimi, non si sia cercata una ricollocazione all'interno di _____ come invece fatto per altri lavoratori.

Con riguardo, poi, alle condizioni con cui gli opposti avrebbero potuto essere assunti da _____, deve darsi atto dell'irrelevanza ai fini del decidere delle deduzioni di parte opponente sulla convenienza del nuovo rapporto di lavoro per mantenimento dei diritti pregressi, all'esito del cambio appalto. Sul punto, basti osservare che la delibazione di cui alla presente causa investe i licenziamenti intimati da _____, la cui accertata illegittimità deriva dalla condotta dell'opponente nella selezione dei lavoratori, il



cui nominativo veniva in un secondo momento definitivamente comunicato alla subentrante. Le osservazioni di in merito alla bontà dell'accordo sindacale raggiunto nel corso della procedura di cambio appalto non inficiano la scelta, del tutto libera, dei lavoratori opposti di non accettare un contratto di lavoro alle dipendenze di.

Peraltro, la stipulazione di quest'ultimo era comunque innegabilmente correlata, sia ad un mutamento del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, sia alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione, atto che non può che essere stato ritenuto necessario dalle parti stipulanti l'accordo proprio per la dismissione di diritti da parte dei lavoratori.

Sono destituite di fondamento anche le asserzioni di parte opponente con riguardo alla pretesa insussistenza di un obbligo di repêchage: a detta di, tale obbligo *"sussiste allorchè il lavoratore sia stato licenziato, e abbia per tale ragione perso definitivamente il posto di lavoro. Non può di converso sussistere un obbligo analogo allorchè, come nel caso di specie, il lavoratore sia stato licenziato, in attuazione di quanto pattuito nell'ambito di un accordo sindacale di clausola sociale, all'esclusivo fine di agevolare l'assunzione presso il nuovo appaltatore (...)"* (ricorso in opposizione pag. 27). Deve rilevarsi che, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente, nessuna disposizione normativa circoscrive l'ambito di applicazione dell'obbligo di repêchage nei termini delineati da in ricorso. Inoltre, quest'ultima omette di considerare di avere sottratto più lavoratori, dalla stessa opponente dapprima indicati come addetti al call center oggetto di causa, alla lista dei lavoratori definitivamente interessati dal cambio di appalto, come documentalmente comprovato dalle due comunicazioni dei lavoratori addetti all'appalto.

Del tutto generiche sono, poi, le deduzioni di nella parte in cui quest'ultima pretenderebbe di giustificare la mancata allocazione dei ricorrenti su altre commesse per necessità di loro formazione.



Deve, infatti, osservarsi che la società opponente non illustrava sulla base di quali circostanze i lavoratori addetti, subito prima del cambio appalto oggetto di causa, alle commesse e non richiedessero formazione o ne richiedessero meno dei ricorrenti. La società si limitava a dedurre che i lavoratori, eletti a rimanere alle dipendenze di sarebbero stati *“già in possesso di esperienza e delle competenze tecnico informatiche specifiche richieste dai committenti”* (ricorso in opposizione pag. 30), allegazione generica e, quindi, preclusiva di qualsiasi attività istruttoria sul punto. non assolveva, così, all'onere della prova, che sulla stessa gravava nei termini sanciti dalla Cassazione, secondo cui *“In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'obbligo di provare - in base a circostanze oggettivamente riscontrabili - che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, altrimenti il rispetto dell'obbligo di "repechage" risulterebbe sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore”* (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23340 del 27/09/2018).

Alla luce di quanto precede, sussiste la violazione da parte di degli obblighi di buona fede e correttezza nell'avere escluso i lavoratori opposti dalla rosa di quei lavoratori cui, in luogo dell'intimazione di licenziamento per *“cambio appalto”*, veniva offerta la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di , su una differente commessa.

Tutto quanto precede impone il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza opposta, restando assorbita ogni ulteriore questione di cui in atti, per il principio della ragione più liquida.

in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, spese di lite determinate in € 7.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Le



spese di lite della presente fase sono liquidate, tenuto conto della complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della pluralità di parti.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione,

RIGETTA

il ricorso in opposizione e

CONFERMA

l'ordinanza in data 28/02/2020.

CONDANNA

al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, spese di lite determinate in € 7.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in data 27/08/2020

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Eleonora De Carlo

